



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

PREMESSA

Tutti i soggetti che effettuano una qualsiasi trasformazione delle uve sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o al ritiro sotto controllo ossia agli usi alternativi individuati dal D.M. 30 marzo 2023.

Di seguito sono riportate i tempi e le modalità per gestire correttamente lo spandimento nel terreno dei sottoprodotti della vinificazione (uso agronomico diretto) come stabilito dall'articolo 6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2023.

Uso Agronomico diretto

Per uso agronomico diretto si intende la gestione dei sottoprodotti finalizzata al loro utilizzo razionale attraverso lo spandimento e l'interramento nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico.

L'impiego di questi prodotti come ammendanti sulle superfici ad uso agricolo favorisce il miglioramento della loro struttura, della dotazione organica e della fertilità.

Il produttore può utilizzare agronomicamente i sottoprodotti mediante spandimento diretto nelle superfici agricole subito dopo il loro ottenimento o, se ritenuto opportuno e coerente con le scelte gestionali, utilizzarli successivamente ad una fase di maturazione effettuata in azienda mediante preventivo compostaggio aziendale per migliorare le caratteristiche ammendanti e fertilizzanti in seguito ai processi chimico-fisici conseguenti. Il compostaggio deve essere effettuato al di fuori della cantina o dello stabilimento enologico.

E' altresì previsto un uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione dei fertilizzanti. Lo spandimento deve essere realizzato assicurando un'adeguata distribuzione ed incorporazione dei sottoprodotti nelle superfici agricole e deve essere effettuato nel rispetto dei criteri generali di utilizzazione delle risorse nutritive ed ammendanti, e deve tener conto delle caratteristiche pedo-morfologiche, idrologiche ed agro-ambientali del sito, nonché delle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Limitazioni sulle superfici da destinare all'intervento

Lo spandimento dei sottoprodotti non è ammesso nei seguenti casi:

- su superfici non adibite ad usi agricoli;
- su superfici situate a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (articolo 94 del D. L. vo 152/2006);
- su superfici situate a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati;
- su superfici investite da colture orticole in atto;
- su superfici già interessate nello stesso anno da distribuzioni di fanghi, effluenti di allevamento, reflui oleari o altri residui di comprovata utilità agronomica;
- su superfici situate entro 10 metri dei corsi o degli specchi d'acqua dolce; nel caso di acque marine, lacuali e lagune salmastre, i 10 metri si intendono dall'inizio dell'arenile;
- su superfici gelate, innevate, sature d'acqua;
- su superfici con pendenze superiori al 15 % privi di sistemazione idraulico forestale;
- sui boschi;
- tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola (art. 92 D. L. vo 152/2006 e s.m.i. - D.G.R. 4/24 DEL 16-02-2023).

ADEMPIMENTI

I vitivinicoltori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve che destinano i sottoprodotti ad uso agronomico diretto e agli altri usi alternativi previsti dal DM 30 Marzo 2023, art. 6 comma 1, effettuano la comunicazione di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti esclusivamente in modalità telematica utilizzando l'apposita funzionalità presente nel SIAN.

La comunicazione è trasmessa entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro:

- a) all'Ufficio territoriale dell'ICQRF competente;
- b) ai comandi territorialmente competenti del CUFAA.

CONTROLLI

I controlli, nel caso specifico del ritiro sotto controllo sono svolti dall'ICQRF competente per territorio, per verificare che i produttori assolvano l'obbligo di consegna ai distillatori nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale e in collaborazione con il CUFAA, per gli usi alternativi previsti all'art. 6, commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2023.